



COMUNE DI ONANO

(Prov. di Viterbo)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RETE IDRICA NEL COMUNE DI ONANO

Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 27/02/2002

TITOLO I NORME GENERALI

ARTICOLO. 1 **Ente Gestore dell'acquedotto**

Il servizio per la distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Onano viene gestito da quest'ultimo ed in economia secondo le norme del presente regolamento.
Il Comune , oltre ad avere una captazione propria per la distribuzione dell'acqua potabile, può avvalersi di altre condotte idriche che attraversano il territorio comunale, salvo disponibilità ed autorizzazione da parte degli Enti che gestiscono quest'ultime.
La medesima gestione può essere affidata, a seguito di appositi provvedimenti dei competenti organi Comunali, ad un soggetto esterno.

ARTICOLO 2 **Sistema di fornitura dell'acqua**

La fornitura dell'acqua di norma è effettuata a deflusso libero misurata da apposito contatore. Il Comune peraltro si riserva la facoltà di limitare il deflusso a qualsiasi utenza, con apposito rubinetto o altro sistema idoneo, qualora lo richiedano particolari condizioni d'esercizio. Soltanto le bocche da incendio pubbliche , fontane ed immobili di proprietà ed uso da parte dell'Ente Comunale possono essere esonerate, con delibera di giunta, dall'installazione di apposito contatore.

ARTICOLO 3

Tipi di fornitura

Le forniture si distinguono in :

- a) forniture per uso pubblico
- b) forniture per uso privato

Esse vengono regolamentate dalle presenti norme e dalle clausole contrattuali

ARTICOLO 4

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura durano fino a recesso dell'utente. Le forniture pubbliche comunali devono risultare da deliberazioni della Giunta Comunale, quelle per uso privato da contratti di fornitura come precisato dal successivo art. 16 .

ARTICOLO 5

Modalità per il recesso del contratto di fornitura

1. la richiesta di cessazione deve essere effettuata dal titolare dell'utenza o dai suoi "aventi causa" il quale dovrà comunicare al competente ufficio il recapito al quale inviare la chiusura contabile dell'utenza.
2. gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione devono inoltrare, senza obbligo di preavviso, specifica richiesta scritta al soggetto gestore che provvederà a cessare le erogazioni apponendo idoneo sigillo al contatore nel più breve tempo possibile, compatibilmente con propri programmi operativi, e tenendo possibilmente conto delle indicazioni date dall'utente.
3. eventuali ritardi attribuibili a terzi o a cause di "forza maggiore", ivi inclusa l'impossibilità di accedere fisicamente al contatore, non sollevano l'utente dall'obbligo di pagare i consumi registrati e la data di effettiva piombature o eventuali minimi d'obbligo successivi.
4. sull'utente cessante gravano inoltre ogni altra spesa ed onere per eventuali danneggiamenti degli impianti del Comune relativi al periodo antecedente l'effettiva piombatura del contatore. Tuttavia il contratto cessa, anche se non sia stata notificata la comunicazione di cui sopra, quando altri abbiano sottoscritto, dietro esibizione di valido titolo, nuovo contratto per lo stesso punto di utenza.

ARTICOLO 6

Divieto di rivendita dell'acqua

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua e di cessione del contratto di fornitura.

ARTICOLO 7

Interruzione del servizio

Spetta all'utente, nel suo interesse, provvedere a che una interruzione dell'erogazione preavvisata o improvvisa non possa arrecargli disturbo o danno in quanto l'Amministrazione

Comunale non assume responsabilità alcuna per interruzione di deflusso o per diminuzione di pressione a qualsiasi causa dovuta. A tale scopo in particolare dovrà essere osservato il comma 3 e 4 del successivo articolo 14.

L'Amministrazione non risponde altresì dell'eventuale momentanea mancanza del requisito di potabilità dell'acqua. Tale eventualità non dà diritti a rimborsi o risarcimenti di sorta.

ARTICOLO 8

Variazioni del Regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento tutte quelle variazioni che riterrà convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e privato, dandone comunicazione all'utente mediante pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio del Comune, come per legge.

Nel caso in cui l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione le modifiche si intendono tacitamente accettate.

TITOLO II

FORNITURE PER USO PUBBLICO

ARTICOLO 9

Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per usi pubblici :

- a) fontanelle pubbliche
- b) gli impianti di annaffiamento di strade e giardini pubblici
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature
- d) gli impianti per pubblici lavatoi, orinatoi, bagni e simili
- e) gli impianti e gli immobili comunali destinati a pubblici servizi comunali
- f) gli impianti per rifornimento di autobotti
- g) gli impianti antincendio costruiti sul suolo pubblico

ARTICOLO 10

Installazione degli impianti per uso pubblico

L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo viene eseguita dal Comune se ubicate su suolo pubblico, diversamente a spese di chi ne fa richiesta.

ARTICOLO 11

Prelievi abusivi

E' fatto divieto a chiunque:

- a) di prelevare l'acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici nonché di applicare dalla bocca delle fontanelle tubi di gomma o di altro materiale

- b) di prelevare acqua dalle bocche di assaffamento delle strade e dei pubblici giardini
tranne che dalle persone a ciò autorizzate per gli usi a cui sono destinate
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi
- Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9.

Per uso improprio delle bocche antincendio il personale del Comune ha l'obbligo di riferire al magistrato penale.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, con apposito atto di giunta, individuare eventuali fontanelle da adibire per la polizia di mezzi pubblici, autovetture e mezzi agricoli.

TITOLO III

FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 12

Fornitura su strade canalizzate

L'acqua verrà normalmente concessa, entro i limiti del quantitativo riconosciuto disponibile dall'Amministrazione Comunale e sempre che non ostino condizioni tecniche per uso privato agli edifici prospicienti le strade e piazze munite di tubazione della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per gli altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri.

Le spese per la costruzione delle derivazioni, le quali dovranno essere sempre autorizzate dal competente ufficio tecnico comunale, saranno a totale carico dei richiedenti i quali, per lo scopo, dovranno servirsi di una delle ditte autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 13

Fornitura su strade prive di rete di distribuzione

Per gli edifici prospicienti su strade e piazze prive di tubazioni stradali di distribuzione, l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari. L'entità del contributo sarà determinato sulla scorta di apposita perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale e gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio al consuntivo. L'Amministrazione Comunale potrà altresì fare costruire delle condotte dai privati richiedenti i quali dovranno comunque servirsi delle ditte autorizzate, accollandosi per intero ogni spesa inerente la costruzione delle rete idrica.

Per tutti i casi di cui ai commi precedenti a lavori ultimati deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione da approvarsi alla Giunta Comunale ai fini della presa in carico del nuovo tratto della condotta.

ARTICOLO 14

Norme per la fornitura

Le utenze sono tante quante sono le unità immobiliari e tante quanti sono gli usi regolati da tariffe diverse. Le forniture di acqua potabile sono effettuate a chi ha il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà, locazione, usufrutto o altro diritto reale. Per i nuovi allacciamenti eseguiti in favore dei fabbricati privi di acqua potabile si dispone la obbligatorietà della posa in opera di un serbatoio per l'accumulo di acqua delle dimensioni minime di litri 500 per ogni utenza servita.

Per le utenze già in atto la posa in opera dei serbatoi è facoltativa, salvo che la Giunta Comunale, in determinati casi, non ne prescriva l'obbligatorietà.

Dovranno osservarsi le norme del successivo art. 46.

ARTICOLO 15

Applicazione di più minimi

Nell'ipotesi in cui più famiglie anagrafiche dimorino in un unità immobiliare servita da un unico contatore deve essere disposta la divisione dell'impianto e l'interposizione di più contatori. Nel caso in cui tale divisione non sia possibile la Giunta Comunale, previa richiesta degli interessati e relazione del tecnico comunale, può consentire l'applicazione di più minimi contrattuali quante sono le famiglie anagrafiche servite dall'unico contatore.

ARTICOLO 16

Domanda di fornitura

Per ottenere la fornitura dell'acqua l'interessato deve sottoscrivere l'apposito modulo di richiesta della fornitura che equivale al contratto. Per i nuovi contratti e/o subingressi, alla domanda di fornitura deve essere allegata la documentazione prevista dalla legge, nonché qualsiasi altro documento ritenuto utile o necessario dal personale comunale preposto. Al fine del rispetto delle norme sulla edificabilità dei suoli si dispone che nel caso in cui l'utente chiede la fornitura dell'acqua per un edificio di nuova costruzione debba allegare idonea documentazione comprovante il possesso di concessione edilizia; nel caso in cui l'utente chiede il subingresso rispetto ad un fabbricato già fornito di somministrazione d'acqua è sufficiente che il richiedente faccia riferimento alla documentazione già allegata al contratto cessante.

ARTICOLO 17

Forniture per accessori o pertinenze di unità immobiliari

Per la fornitura di acqua potabile ad accessori o pertinenze di unità immobiliari (cantine, autorimesse, magazzini, spogliatoi ecc.) occorre distinguere:

- a) se l'accessorio o pertinenza è incorporato all'unità immobiliare principale può essere alimentato con la stessa condotta che fornisce l'acqua all'immobile principale, seguendo l'uso a questo assegnato, con l'installazione di un unico contatore. Se da apposito sopralluogo tecnico risultasse impossibile unificare l'impianto di fornitura, dovrà essere seguita la procedura di cui alla successiva lettera b)
- b) l'accessorio o pertinenza è esterno o comunque distaccato dall'unità immobiliare principale deve essere alimentato da condotta autonoma con interposizione di misuratore e assegnato ad un uso non domestico (altri usi)

ARTICOLO 18

Fornitura temporanea ed installazione dello spettacolo viaggiante

Il titolare o esercente l'attività di spettacolo viaggiante è tenuto a chiedere al Comune la fornitura di acqua potabile per il periodo necessario agli spettacoli o comunque alla sosta. La fornitura avverrà, se possibile, con un attacco diretto alla condotta di erogazione con interposizione di un misuratore. L'operazione di allacciamento verrà effettuata da personale comunale il quale, scaduto il termine per la fornitura, provvederà altresì al distacco della derivazione registrando anche il consumo effettuato. Sia in caso di misuratore che non, la fatturazione dei consumi avverrà in modo forfetario secondo quanto previsto dalla tabella C allegata al presente regolamento ed il relativo importo dovrà essere pagato anticipatamente dal richiedente il servizio. Per i casi di frode o contravvenzione alla presente norma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art.49.

ARTICOLO 19

Diritto di rifiuto o di revoca della fornitura

Nel caso di fornitura per usi diversi da quello domestico è in facoltà dell'Amministrazione Comunale di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa.

La sospensione o revoca non dà diritti a risarcimenti o rimborsi di sorta.

ARTICOLO 20

Contratto di fornitura e versamento

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto su appositi moduli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a) per le nuove utenze, solo dopo che saranno stati compiuti i lavori di allaccio ai sensi delle precedenti disposizioni e prima dell'installazione dei contatori;
- b) per le vecchie utenze (subingresso) in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze, subordinatamente alla lettura del contatore dichiarata dallo stesso subentrante. L'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari;

Prima della stipula del contratto gli interessati dovranno versare, all'Ufficio Economato del Comune, le somme di seguito indicate:

- a) diritti e spese contrattuali;
- b) diritto fisso di allaccio o di subingresso (vedi tabella a)

ARTICOLO 21

Proprietà delle condotte

Le condotte stradali e le derivazioni trasversali fino al contatore, costruite a spese dell'utente, su progetto approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale, appartengono al Comune, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Si precisa al riguardo che nei casi in cui dette condotte attraversino proprietà private, quest'ultime vengono gravate da servitù in modo da consentire eventuali interventi manutentivi da parte del Comune.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore, nonché il contatore stesso.

Le servitù che vengono a crearsi per la posa di condutture o allacciamenti sono disciplinate dal Codice Civile (art. 2055).

ARTICOLO 22

Manutenzione delle condutture

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni delle prese stradali, sino all'apparecchio misuratore escluso, spettano all'Amministrazione Comunale e sono pertanto vietate agli utenti ed a chiunque altro, sotto pena di pagamento dei danni e salvo ogni altro diritto dell'Ente Comunale.

I lavori di manutenzione e riparazione vengono eseguite a cura e spese del Comune salvo appalti a ditte private.

ARTICOLO 23

Responsabilità in merito all'uso e conservazione della derivazione fino al contatore

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni o danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa.

Le riparazioni all'interno degli edifici e proprietà private debbono essere eseguite a cura e spese dell'utente, sotto la vigilanza del Comune.

ARTICOLO 24

Apparecchi di misura dell'acqua somministrata

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua somministrata sono stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale in relazione al tipo di fornitura richiesta.

L'Ufficio Tecnico a la facoltà di disporre il cambiamento degli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Gli apparecchi sono di proprietà dell'utente.

ARTICOLO 25

Posizione degli apparecchi di misura

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le nuove utenze dovranno avere il contatore collocato al margine della proprietà privata in modo da consentire la lettura senza che l'operatore comunale entri in quest'ultima. A quanto esposto fanno eccezione eventuali casi debitamente relazionati dall'Ufficio Tecnico ed autorizzati dalla Giunta Comunale.

I contatori devono essere adeguatamente protetti da agenti esogeni e soprattutto dal gelo.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio Tecnico potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevoli le operazioni di lettura, disponendo eventualmente una diversa ubicazione dei contatori da effettuarsi a spese dell'utente.

Tutti gli apparecchi misuratori debbono essere provvisti di apposito suggello di garanzia (bollatura) apposto dal personale comunale, nonché di una saracinesca a monte della proprietà privata.

A valle di ciascun contatore e prima di qualsiasi rubinetto dovrà essere apposta nella condotta una valvola manuale di ritegno che impedisca il reflusso nella tubatura di aria e acqua.

L'utente ha l'obbligo di mantenere puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori.

La manomissione da parte dell'utente dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore danno luogo ad azione giudiziaria contro l'utente ed alla revoca della fornitura.

ARTICOLO 26

Verbale dell'installazione degli apparecchi di misura

All'atto della posa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal personale comunale e dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionate il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune.

Le infrazioni alle norme del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione da €. 258,23 a €. 1032,91 salvo l'azione penale.

ARTICOLO 27

Termine per la sostituzione dei contatori guasti

Nel caso di rottura o guasto del contatore l'utente è tenuto a sostituirlo, a proprie cure e spese, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla scoperta della rottura o del guasto.

In questo caso l'utente deve comunicare al Comune della scoperta del guasto o rottura al fine della rimozione del sigillo che verrà effettuata dal personale comunale preposto.

L'utente, entro il termine di cui sopra, dovrà sostituire il contatore ed avvisare gli Uffici Comunali addetti al fine della risigillatura dello stesso e della compilazione del verbale di cui al precedente art. 26.

Possono essere utilizzati soltanto i contatori delle marche autorizzate dal Comune o da questo venduti.

Nell'ipotesi in cui il guasto sia accertato dal personale comunale l'utente soggiace alla sanzione amministrativa di euro 51,65 e dell'applicazione del consumo forfetario di cui all'art. 37 comma 9, in aggiunta al procedimento di cui al seguente comma.

Ove l'utente non provveda alla sostituzione nel termine di cui sopra incorre nella decadenza automatica del contratto.

ARTICOLO 28

Rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura

All'atto della rimozione o sostituzione degli apparecchi di misura , vengono redatti su appositi moduli predisposti dal Comune , i relativi verbali firmati dagli utenti e dagli incaricati comunali.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Le spese di riparazione o sostituzione dei contatori sono a carico dell'utente.

ARTICOLO 29

Cambiamento d'utenza

Titolare dell'utenza è il soggetto al quale è intestato il contratto di fornitura.

Nel caso di mutamento della titolarità dell'utenza, l'utente cessante deve darne immediatamente avviso personalmente o a mezzo di lettera raccomandata A.R. al Comune. Tale utente continuerà però ad essere responsabile degli obblighi assunti fino alla data di lettura del contatore e voltura o estinzione del contratto esistente.

L'utente subentrante deve stipulare un nuovo contratto a suo nome pagando tutti i relativi diritti.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo verrà senz'altro sospesa la fornitura sino a che non verranno regolarizzati, da parte degli interessati tutti gli atti amministrativi relativi alla fornitura e saldata ogni pendenza.

Chi usa effettivamente l'acqua, nel caso in cui sia un soggetto giuridicamente diverso da colui che ha sottoscritto il contratto, sarà ritenuto responsabile in solido al pagamento delle fatture.

ARTICOLO 30

Morte dell'utente

In caso di decesso del titolare dell'utenza, i suoi eredi o aventi causa, sono responsabili verso l'Amministrazione Comunale di tutte le somme ad essa dovute dall'utente deceduto.

Gli stessi inoltre sono tenuti ad avvisare, con le modalità di cui all'art. 29 , gli Uffici Comunali dell'avvenuto decesso e di provvedere alla stipula di un nuovo contratto o la cessazione di quello esistente entro sei mesi dal decesso. Se dopo il decesso dell'intestatario usufruirà della fornitura un componente del nucleo familiare con esso convivente, verrà provveduto, mediante autocertificazione, alla variazione nominativa del titolare del contratto.

ARTICOLO 31

Fallimento dell'utente

In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga comunque a conoscenza.

Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice e delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito assumendone tutti gli obblighi relativi alla continuazione o risoluzione del medesimo, pagando inoltre. Previamente ed integralmente, quanto dovuto dal fallito.

ARTICOLO 32

Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto, ne può cederla a terzi .

ARTICOLO 33

Tariffe

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi :

- a) uso domestico = si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri ordinari impegni domestici;
- b) uso commerciale = si considera destinata ad uso commerciale l'acqua utilizzata specificatamente in attività commerciali di qualsiasi genere e natura.
- c) Uso zootecnico = si considera destinata ad uso zootecnico l'acqua utilizzata per abbeverare animali, pulizia delle stalle e delle attrezzature pertinenti. L'utenza acqua per uso zootecnico verrà rilasciata soltanto a chi potrà dimostrare , su controllo delle guardie comunali, l'effettivo impiego con il possesso o proprietà di almeno 2 bovini .
- d) Uso magazzino o cantina = si considera destinata ad uso magazzino o cantina l'acqua utilizzata per scopi attinenti la routinaria attività vinicola e pulizia di arnesi o mezzi per lavoro agricolo .

ARTICOLO 34

Accertamento dei consumi ed eccedenze

Le letture dei contatori saranno effettuate normalmente ogni anno solare ed avranno luogo durante il mese di Agosto.

Nel caso di qualsivoglia impedimento nella lettura del contatore, il personale addetto alla lettura è obbligato a lasciare all'utente una cartolina di avviso.

L'utente dovrà indicare i consumi nella precisata cartolina, datarla, firmarla e spedirla con sollecitudine al Comune.

Nel caso in cui non sia stato possibile rilevare il consumo di acqua potabile per cause non imputabili al Comune e l'utente non abbia rispedito al comune la cartolina, l'utente ne sobbarcherà tutte le conseguenze, anche tramite la fatturazione del consumo non potuto rilevare nelle successive fatturazioni, allorquando sia stato possibile rilevare la lettura del contatore.

Se l'impossibilità di cui al precedente comma si ripete nelle successive verifiche, sarà disposta , previa comunicazione, la quantificazione forfaitaria del consumo.

L'Amministrazione Comunale ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture complementari.

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore ed è determinato come differenza tra la lettura precedente e quella successiva.

Ove il contatore, per qualsiasi causa indipendente dal fatto del concessionario, avesse cessato di funzionare, il consumo verrà calcolato sopra la media dei tre anni antecedenti.

I consumi, per tali intendendosi il minimo contrattuale garantito e le eventuali eccedenze, sono fatturati posticipatamente.

ARTICOLO 35

Pagamento dei consumi

La fatturazione dell'acqua consumata avverrà annualmente, sulla base delle letture di cui al primo comma dell'articolo precedente.

- 1) Le bollette dovranno essere pagate integralmente. Il pagamento parziale comporta l'assoggettamento della parte rimanente la bolletta all'indennità di mora.
- 2) Il pagamento dei consumi e delle prestazioni vanno effettuati entro il termine di scadenza e con le modalità indicate in bolletta. Le bollette sono spedite al domicilio dell'utente o ad altro recapito indicato dall'utente stesso, tramite il servizio postale di Stato e altro, come corrispondenza ordinaria, tariffa fattura.
- 3) I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati delle penalità di cui al successivo art.36.
- 4) La morosità dà diritto al Comune di procedere alla chiusura del contatore secondo quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.
- 5) L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura del contatore.

ARTICOLO 36

Indennità di mora

Le penalità per ritardato pagamento sono le seguenti:

- spese di gestione pari ad €. 5 fisse;
- indennità di mora calcolata in percentuale su base annua secondo gli indici ISTAT per il periodo in cui la bolletta è rimasta scoperta.

ARTICOLO 37

Calcolo forfetario dei consumi ritenuti anomali dall'utente

Quando l'utente ritiene eccessivamente anomali i consumi rispetto a quelli accertati nei tre anni precedenti, può chiedere al Comune l'applicazione del calcolo forfetario di cui al precedente articolo 36 comma 9, con contemporanea sostituzione del contatore.

Il Comune verifica la sussistenza delle anomalie tecniche denunciate, entro una tolleranza del 4% e provvede di conseguenza.

Nel caso in cui l'istanza è respinta, l'utente è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di € 51.65.

ARTICOLO 38

Reclami

Nel caso in cui, su reclamo presentato dall'utente, si evince che la consistenza dei consumi fatturati è stata originata da un mero errore materiale rilevabile d'ufficio o per mezzo di una verifica della lettura del contatore, l'impiegato comunale preposto è autorizzato a provvedere per la rettifica della fattura errata.

Tali reclami possono essere accolti esclusivamente se presentati entro il termine perentorio di 10 gg. dalla data di scadenza della fattura.

ARTICOLO 39

Richiesta di pagamento rateizzato

Il pagamento rateizzato delle fatture dell'acqua può essere concesso dal Sindaco dietro richiesta dell'utente solo se ricorrono le seguenti condizioni :

- a) quantità di acqua fatturata di almeno tre volte superiore alla media a causa di guasti o perdite alla rete idrica privata non rilevabile dall'utente;
- b) che l'utente dimostri di trovarsi in condizioni economiche precarie .

La rateizzazione potrà essere concessa per un massimo di sei rate mensili.

Nel caso di mancato pagamento di una delle rate si procederà, senza preavviso, alla sospensione della fornitura, perdendo il beneficio della rateizzazione e delle somme versate.

ARTICOLO 40

Rifornimento acqua a mezzo autobotti

Il Sindaco può autorizzare, con apposita ordinanza da adottarsi su proposta dell'UTC, il rifornimento di acqua potabile a mezzo di autobotti in casi assolutamente eccezionali.

Nell'ordinanza di autorizzazione devono essere chiaramente indicati :

- a) l'utente che deve essere fornito ;
- b) l'ubicazione ed il periodo della fornitura ;
- c) la quantità e l'uso a cui è destinata l'acqua ;
- d) l'orario in cui eseguire il trasporto ;

CAPO II

NORME PER IMPIANTI INTERNI

ARTICOLO 41

Esecuzione degli impianti ed installazione delle condutture interne

L'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno delle proprietà private e la relativa manutenzione, è eseguito a cura e spese dell'utente.

Le tubazioni delle condutture private che ricadano all'esterno degli stabili, entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a cm. 50 dal piano terra e a sufficiente distanza da canali di rifiuto o a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, né in concomitanza di quadri elettrici e non in vicinanza di superfici riscaldate ed in particolare di camini .

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare od essere posto dentro fogna, pozzi neri e simili.

I tubi da impegnarsi nelle installazioni private debbono essere in ghisa, ferro zincato, acciaio rivestito, di polietilene o altri equivalenti aventi la certificazione per usi idropotabili.

ARTICOLO 42

Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenete vapore, acqua non potabile o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ARTICOLO 43

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.

Il pompaggio deve avvenire esclusivamente dagli appositi serbatoi di cui al precedente art. 14 comma 3.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

L'autoclave ed il relativo impianto restano comunque a carico dell'utente.

Gli impianti di risollevarimento devono essere notificati al soggetto gestore, al quale dovranno essere sottoposti anche gli schemi di impianto, per l'approvazione.

ARTICOLO 44

Serbatoi

Nel caso in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sfioramento.

La tubazione di adduzione potrà essere provvista di valvola di afflusso o galleggiante.

In tale caso però la valvola a galleggiante dovrà essere regolata in modo da chiudere l'erogazione quando l'invaso d'acqua nel serbatoio verrà a trovarsi a 15 cm circa sotto l'orifizio d'uscita dell'acqua dalla valvola ; inoltre il serbatoio dovrà essere provvisto di sfioratore tale da impedire con sicurezza che il livello dell'invaso nel serbatoio possa raggiungere l'orifizio della valvola a galleggiante.

ARTICOLO 45

Manutenzione degli impianti interni

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali perdite o dispersione degli impianti stessi dal contatore, da qualunque causa prodotte, né l'Amministrazione Comunale risponde dei danni causati dagli impianti interni.

ARTICOLO 46

Vigilanza circa la manutenzione ed il funzionamento degli impianti

Il Comune ha sempre il diritto di fare ispezionare gli impianti e gli apparecchi destinate alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata .

I dipendenti consumali o altri soggetti dipendenti da ditte alle quali in Comune abbia appaltato i servizi, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità del servizio in generale.

Inoltre il Comune o altre ditte appaltatrici, secondo le rispettive competenze, dovranno eseguire e controllare quanto disposto, in modo particolare, negli articoli 18, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35 e 38 del presente regolamento.

In caso di rifiuto si sospende l'erogazione dell'acqua senza nessun avviso .

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 47

Penalità

Salvo i casi di falsità o di frode, per le quali si procederà a norma del codice penale, per le infrazioni al presente regolamento il trasgressore, previa sospensione della fornitura, sarà soggetto alla sanzione amministrativa da € 51.65 a € 516.46 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, secondo la gravità dei fatti.

La quantità dell'acqua derubata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Comunale e dovrà essere pagata al prezzo corrispondente.

ARTICOLO 48

Validità della fatturazione

Qualsiasi reclamo dovrà essere presentato a pena di irricevibilità entro il termine perentorio di gg. 10 dalla data di ricevimento della fattura. Lo stesso non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito nella fattura.

ARTICOLO 49

Imposte e tasse

Qualunque tributo che venisse imposto sulla fornitura di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico degli utenti.

ARTICOLO 50

Comunicazione dell'utente

Tutte le comunicazioni dell'utente dovranno essere fatte per iscritto all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 51

Applicazione del diritto comune

Il presente regolamento è obbligatorio ed inderogabile per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

ARTICOLO 52

Controversie

Per qualsiasi controversia si riconosce competente l'autorità giudiziaria di Viterbo, e gli utenti, agli effetti del presente regolamento, devono ivi eleggere il proprio domicilio legale.

ARTICOLO 53

Funzionario responsabile

La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla gestione economico - amministrativa del Servizio Acquedotto ; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 54

Disposizioni transitorie

Tutti i contatori in atto installati e funzionanti, passano automaticamente in proprietà dell'utente.

Per i contatori ancora guasti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, diviene applicabile il disposto dell'art. 27 .

ARTICOLO 55

Decorrenza del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il 15 giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ad avvenuta esecutività.

TARIFFE

A. DIRITTI FISSI

Diritto di nuovo allacciamento € 51.65

Diritto di voltura € 25.82

Diritti di segreteria di legge € 6,20

A. TARIFFE SUI CONSUMI USI DOMESTICI

Consumo annuo da mc 0 a mc 120 - € 61.97

Oltre i mc 120 - € 0.52 al mc

CONSUMI PER USO ZOOTECNICO

Consumo annuo da mc 0 a mc 150 - € 72.3

Oltre i mc 150 - € 0.52 al mc

CONSUMI PER USO COMMERCIALE

Consumo annuo da mc 0 a mc 150 - € 77.5

Oltre i mc 150 - € 0.52 al mc

CONSUMI AD USO MAGAZZINO O CANTINA

Consumo annuo da mc 0 a mc 50 - € 25.82

Oltre i 50 mc - € 0.52 al mc